



Comune di Valdobbiadene

provincia di Treviso

ORDINANZA n. 76 del 17-05-2024

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per incolumità pubblica ai sensi dell'art. 54 - Testo unico degli enti locali - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 su area in scarpata di monte su strada comunale Cal de l'Ost, a Guia di Valdobbiadene C.T. - Censuario di San Pietro di Barbozza, foglio 12, mappali 1214 - 1458

IL SINDACO

VISTO il verbale di sopralluogo redatto da parte di personale dell'Ufficio Gestione del Territorio in data 17 maggio 2024 in merito al movimento franoso che ha creato un dissesto del versante della scarpata di monte di via Cal de l'Ost e conseguentemente un potenziale grave pericolo per l'incolumità pubblica;

DATO ATTO che il movimento franoso insiste sul terreno censito al:

- CT-Catasto Terreni - Sezione B - foglio 12 - map. 1214 di proprietà dei sigg. Canello Alvisè, De Stefani Annalisa, De Stefani Maria Luisa, De Stefani Leonardo;
- CT-Catasto Terreni - Sezione B - foglio 12 - map. 1458 di proprietà del sig. Canello Alvisè;

VALUTATA la pericolosità dell'area sia in ordine della caduta del terreno su sede stradale con smottamento della crosta superficiale di una vasta area della scarpata sia per la presenza di esemplari arborei che non rappresentano le condizioni di sicurezza per la viabilità relativa alla strada comunale via Cal de l'Ost;

VISTA l'ordinanza del responsabile del Servizio Polizia Locale di questo Ente n. 38 del 8 aprile 2022 ad oggetto "*Taglio siepi, rami, arbusti e piante nella fascia di rispetto stradale del Comune di Valdobbiadene*" con la quale veniva ordinato ai proprietari prospicienti la pubblica via di regolare siepi, le alberature e ogni altro tipo di vegetazione che possono creare pericolo alla circolazione stradale nel rispetto di quanto previsto dal Codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare il grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica dei cittadini che il fatto sopraindicato rappresenta;

VISTO che l'area rientra in zona a Vincolo paesaggistico – Area di notevole interesse pubblico – art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e Vincolo paesaggistico – fiumi, torrenti e corsi d'acqua – art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004;

ATTESA la necessità di adozione di ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza della proprietà e della pubblica viabilità, per poter procedere con l'immediata messa in sicurezza del versante di frana senza che questo arrechi ulteriori danni alla viabilità pubblica;

TENUTO CONTO che il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed il D.P.R. 31/2017 dispone che gli interventi in oggetto, siano sottoposti a preventivo rilascio di autorizzazione paesaggistica, ma che

per la situazione di pericolo per la pubblica incolumità non è possibile attendere i tempi del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo abilitativo paesaggistico;

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza alla messa in sicurezza del versante di frana e al suo ripristino;

VISTI:

- gli atti d’ufficio;
- l’articolo 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 “*Testo Unico di Pubblica Sicurezza*”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- le disposizioni statali e regionali vigenti in materia e le relative istruzioni;
- le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26 gennaio 1966;
- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 “*Modifiche al sistema penale*” e successive modificazioni ed integrazioni”;
- Visto l’art. 29 del vigente Codice della Strada (D.Lgs 285/92);

RITENUTI pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;

ORDINA

alle ditte:

- ✓ **CANELLO ALVISE** nato a Valdobbiadene il 30 agosto 1946 e residente in Strada Oltraval, 5– Valdobbiadene (TV) – CF.: CNLLVS46M30L565L;
 - ✓ **DE STEFANI ANNALISA** nata a Valdobbiadene il 22 febbraio 1967 e residente in via Fornaci, 3– Refrontolo (TV) – CF.: DSTNLS67B62L565U;
 - ✓ **DE STEFANI MARIA LUISA** nata a Valdobbiadene il 28 novembre 1956 e residente in Erizzo, 42/A– Montebelluna (TV) – CF.: DSTMLS56S68L565Q;
 - ✓ **DE STEFANI LEONARDO** nato a Valdobbiadene il 12 febbraio 1951 e residente in via Sernaglia, 13– Farra di Soligo (TV) – CF.: DSTLRD51B12L565U;
- a. **di provvedere immediatamente alla posa di segnaletica atta a evidenziare il pericolo;**
 - b. **di provvedere entro il termine di giorni DUE (2)** dalla data di notifica della presente ordinanza, ad effettuare:
 1. la messa in sicurezza del versante di terreno smosso dalla frana, salvaguardia della pubblica incolumità mediante la posa di teli in nylon e altri accorgimenti che contengano il terreno esposto al movimento franoso per evitare ulteriori infiltrazioni d’acqua che potrebbero aggravare lo stato attuale;
 2. l’intervento dovrà essere sottoposto al parere di un tecnico abilitato esperto in materia e coordinato dallo stesso, la pianificazione dei lavori dovrà essere comunicata agli uffici comunali a mezzo PEC a firma del tecnico;

3. predisporre idonea segnaletica durante i lavori di messa in sicurezza, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica;
- c. **di provvedere entro il termine di giorni VENTI (20)** dalla data di notifica della presente ordinanza, a produrre:
1. perizia di verifica della staticità del versante a monte della strada in proprietà, con analisi delle modalità per il ripristino della sicurezza dello stesso redatta da Ingegnere abilitato;
 2. richiesta di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato, ai sensi del D.P.R. n.31/2017, da sottoporre al parere della Soprintendenza del Veneto Orientale, finalizzata alla messa in sicurezza/ripristino o costruzione di muro di sostegno in relazione alla perizia di staticità del versante redatta da Ingegnere abilitato;
 3. pratica edilizia come disposto dal DPR 380/01 art.23-bis;
- d. **di eseguire i lavori entro 60 giorni dal rilascio delle autorizzazioni/nullaosta ottenuti;**

DISPONE

1. la notifica della presente Ordinanza alle ditte:
 - ✓ **CANELLO ALVISE** nato a Valdobbiadene il 30 agosto 1946 e residente in Strada Oltraval, 5– Valdobbiadene (TV) – CF.: CNLLVS46M30L565L;
 - ✓ **DE STEFANI ANNALISA** nata a Valdobbiadene il 22 febbraio 1967 e residente in via Fornaci, 3– Refrontolo (TV) – CF.: DSTNLS67B62L565U;
 - ✓ **DE STEFANI MARIA LUISA** nata a Valdobbiadene il 28 novembre 1956 e residente in Erizzo, 42/A– Montebelluna (TV) – CF.: DSTMLS56S68L565Q;
 - ✓ **DE STEFANI LEONARDO** nato a Valdobbiadene il 12 febbraio 1951 e residente in via Sernaglia, 13– Farra di Soligo (TV) – CF.: DSTLRD51B12L565U;
2. l'invio di copia della medesima all'Ufficio del Genio Civile di Treviso, alla Soprintendenza dei Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto ed al Corpo di Polizia Locale con riserva di successive comunicazioni;
3. l'invio all'Ufficio di Polizia Locale, per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 del Codice della Strada e per far esattamente osservare la presente ordinanza, con l'intervento, se del caso, della forza pubblica;
4. l'invio all'Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Lavori Pubblici e Patrimonio, incaricato di effettuare la sorveglianza sulla corretta esecuzione dei lavori in oggetto ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità.

COMUNICA

che il presente provvedimento cautelare vale anche quale comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avvertendo che ogni informazione può essere richiesta all'arch. **Manuela Bolzonello** responsabile della III Unità Organizzativa, e alla dott.ssa Eveline Gai responsabili del procedimento amministrativo in corso.

Si avverte che gli atti per l'eventuale consultazione sono disponibili presso l'ufficio Gestione del Territorio.

Trascorso il termine suddetto, senza che l'interessato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, oltre alla denuncia dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale prefetto nel termine di trenta giorni dalla notificazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, oppure in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Quanto sopra senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Il sindaco
Fregonese Luciano